

Rassegna Stampa

di Venerdì 6 settembre 2024



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
38	Italia Oggi	06/09/2024	<i>L'affidamento non e' la regola (A.Mascolini)</i>	3
Rubrica Sicurezza				
32	Italia Oggi	06/09/2024	<i>Sulla cybersicurezza ecco 347 mln. Per l'autonomia (A.Ciccio Messina)</i>	4
Rubrica Ambiente				
14	Il Sole 24 Ore	06/09/2024	<i>CO2, taglio del 50% nelle citta' con 271 miliardi entro il 2050 (S.Deganello)</i>	5
Rubrica Economia				
29	Corriere della Sera	06/09/2024	<i>Italia, il mare vale 178 miliardi (F.De Rosa)</i>	7
Rubrica Fisco				
28	Italia Oggi	06/09/2024	<i>Ecobonus senza dati all'Enea (C.Angeli)</i>	9
28	Italia Oggi	06/09/2024	<i>Sul garage in costruzione ampliamenti con tolleranza al 2%</i>	10

I chiarimenti in un vademecum Anac. Non sono necessari preventivi o indagini di mercato

L'affidamento non è la regola

Anche sotto soglia ammesse le procedure aperte o ristrette

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

Anche sotto la soglia per gli affidamenti diretti è ammissibile il ricorso alle procedure aperte o ristrette; non necessario acquisire preventivi, né effettuare preventive indagini di mercato; meno vincoli sul principio di rotazione.

Sono questi alcuni dei punti principali sui quali si sofferma l'Autorità nazionale anticorruzione con il Vademecum approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 30 luglio 2024 che fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina degli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro, alla luce delle modifiche introdotte dal nuovo Codice appalti.

Nel documento l'Anac ritorna su un tema assai discusso un anno fa, cioè la possibilità di utilizzare anche in questa fascia di mercato

le procedure aperte o ristrette, citando anche il parere Mit n. 2577 del 3/06/2024: "le stazioni appaltanti possono utilizzare anche per gli appalti sotto soglia le procedure aperte e ristrette in sostituzione dell'affidamento diretto, a condizione che nella valutazione il Rup tenga conto del risultato da conseguire e dunque adotti una scelta a tutela dell'interesse della stazione appaltante."

Nel Vademecum, con riferimento alla vigente norma del codice appalti (articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del dlgs 36/2023) ha chiarito che nella scelta dell'affidatario non è necessario il ricorso all'effettuazione di preventive indagini di mercato, né l'acquisizione di una pluralità di preventivi.

Spiega infatti l'Autorità che "la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione (eventuale) di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né

abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze".

La norma conferma anche, in termini generali, la centralità della determina a contrarre e la discrezionalità della stazione appaltante nell'individuazione delle modalità con le quali si devono produrre le pregresse "esperienze idonee" dell'operatore economico. Il Vademecum elenca i diversi adempimenti in capo alle stazioni appaltanti, a partire dalla verifica dell'eventuale interesse transfrontaliero dell'affidamento che non consente il ricorso all'affidamento diretto. In questo caso va verificato il valore stimato della stessa, la sua tecnica o l'ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri, le sue caratteristiche tecniche e il settore di riferimento e, infine, l'esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Sta-

ti membri. In mancanza, la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto.

L'Autorità ricorda come in ogni caso a questi affidamenti, peraltro, si applichino comunque i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato. Rispetto al principio di rotazione, l'Anac ricorda alcuni punti fondamentali: è vietato il re-invitto del solo contraente uscente e non del mero partecipante alla precedente procedura; viene meno ogni riferimento temporale, riferendosi la norma ai due affidamenti consecutivi; ammesso suddividere gli affidamenti in base al valore economico, con conseguente applicazione del principio di rotazione ai soli affidamenti rientranti nella stessa fascia.

È possibile derogare a tale principio solo in considerazione della struttura del mercato, dell'effettiva assenza di alternative e dell'accurata esecuzione del precedente contratto, presupposti che devono tutti sussistere contemporaneamente.

© Riproduzione riservata

Speciale appalti

Tutti i venerdì una pagina nell'inserto Enti Locali e una sezione dedicata su www.italiaoggi.it/specialeappalti



Sulla cybersicurezza ecco 347 mln. Per l'autonomia

Assegnati alla cybersicurezza italiana oltre 347 milioni di euro. Il dpcm 8 luglio 2024, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2024, ha, infatti, approvato la ripartizione, distinta per gli anni dal 2023 al 2026, del Fondo per l'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza e del Fondo per la gestione della cybersicurezza, entrambi previsti dalla legge di bilancio per il 2023 (n. 197/2022), rispettivamente all'articolo 1, comma 899, lettere a) e lettera b).

Le risorse vanno alle pubbliche amministrazioni individuate come attori responsabili nell'ambito del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, che hanno presentato specifiche proposte di intervento all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il dpcm rappresenta una ripartizione parziale a valere sui maggiori importi previsti dalla legge di bilancio per il 2023. Quest'ultima legge, inoltre, ha affidato all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale il compito di monitorare gli interventi finanziati e valutare le eventuali criticità che emergeranno nell'attuazione degli stessi interventi.

Il primo filone delle risorse (lettera a), del comma 899 citato) è destinato a finanziare gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale e l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali. A questa prima tranche di interventi, il dpcm assegna euro 44,5 milioni, quali residui di provenienza dell'esercizio finanziario 2023 ed euro 168,4 milioni per gli anni 2024, 2025 e 2026. Del totale assegnato 97 milioni di euro vanno all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quasi 23 milioni al ministero della difesa, oltre 17 milioni al MEF, oltre 16 milioni al ministero dell'università, 7,7 milioni al ministero della giustizia e, infine, sono finanziati i progetti di molte regioni.

Il secondo filone di finanziamenti è destinato alla copertura delle spese di attività di gestione operativa dei progetti finanziati con le risorse sopra indicate.

Per questo secondo filone il dpcm assegna, per gli anni 2024, 2025 e 2026, complessivi euro 134.701.300. Prima beneficiaria è l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale con quasi 33 milioni.

Antonio Ciccia Messina

—© Riproduzione riservata—



CO2, taglio del 50% nelle città con 271 miliardi entro il 2050

Transizione verde

Studio di A2A e Thea Group: centri urbani centrali nella decarbonizzazione

Necessari investimenti in vari ambiti: dal solare sui tetti ai trasporti elettrificati

Sara Deganello

Un pacchetto d'investimenti da oltre 271 miliardi di euro entro il 2050 per rendere possibile il processo di decarbonizzazione e il miglioramento dell'efficienza e della qualità della vita nelle città italiane, attivando una serie di leve già oggi disponibili e dimezzando le emissioni delle città. È lo scenario che emerge dallo studio "Sostenibilità urbana. Decarbonizzazione, elettrificazione e innovazione: opportunità e soluzioni per città future-fit" realizzato da Teha Group con A2A e il contributo scientifico di ASviS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), presentato oggi al Forum di Cernobbio da Roberto Tasca, presidente di A2A, Renato Mazzoncini, ad e dg dell'azienda, e Lorenzo Tavazzi, senior partner e board member di Teha, con l'intervento di Enrico Gio-

vannini, co-fondatore e direttore scientifico di ASviS.

Perché la scommessa sulle città? Perché, da una parte, il futuro sarà irrimediabilmente urbano: la previsione è che entro il 2050 abiterà nelle città circa il 70% della popolazione mondiale. In Italia dall'attuale 72,6% si stima si arriverà all'81,1%, un trend che potrebbe portare a un aumento delle emissioni dei centri italiani del 18%. D'altra parte le città si confermano catalizzatori di innovazione e sostenibilità: nel nostro Paese, nei 112 comuni capoluogo oggetto dello studio – che coprono il 7% della superficie nazionale – abita il 30% della popolazione, si genera il 60% del Pil e si consuma il 29% del totale energetico. Si producono così economie "di densità": minor consumo termico (-21% per unità di superficie) rispetto al resto del Paese, maggiori utenze allacciate per km alla rete elettrica (di quasi 5 volte) e di gas e acqua (di 3 volte), maggiore offerta (+47%) di trasporti pubblici, più piste ciclabili (+52%).

La sfida è costruire su queste efficienze intrinseche il salto ulteriore: maggiore sostenibilità e insieme qualità della vita. Già ci sono città virtuose in questo senso, e lo studio le elenca: Milano, Brescia, Messina, Bergamo, Varese, Cremona, Cosenza. Hanno tutte in comune interventi e buone performance negli ambiti indicati come «leve tecnologiche e di servizio» che rappresentano le soluzioni già esistenti più efficienti, in termini di costo-beneficio, per la decar-

bonizzazione e per le quali gli operatori industriali possono fungere da abilitatori e partner nonché investitori diretti. Le azioni in questione: installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti, elettrificazione dei trasporti, diffusione di pompe di calore elettriche, crescita del teleriscaldamento, ottimizzazione dei servizi di gestione di acqua e rifiuti, sostituzione dei punti luce con illuminazione a Led, sviluppo del verde urbano, con l'aggiunta del necessario potenziamento della rete elettrica. L'ipotesi di investimento di 10 miliardi all'anno fino al 2050 in questi settori, per complessivi circa 271 miliardi sommando tutti gli interventi, porterebbe a un taglio del 52% delle emissioni delle città, che passerebbero dagli attuali 62 milioni di tonnellate di CO2 a 30. Inoltre innalzerebbe del 20%, nel mix dei consumi, il peso di rinnovabili, elettricità e calore derivato, ora al 31%. La riqualificazione degli edifici, che secondo le stime dello studio richiederebbe ulteriori investimenti per circa 360 miliardi di euro, sempre al 2050, porterebbe a un risparmio di altri 5,1 milioni di tonnellate di CO2.

La maggior parte dell'impegno economico dovrebbe essere diretta verso il trasporto privato: circa 165 miliardi di euro, che corrispondono all'elettrificazione delle auto. Tra gli investimenti diretti degli operatori invece, ci sono 38 miliardi potenziali per il rafforzamento della rete elettrica, e 15 per rendere più sostenibile il trasporto pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




I costi della decarbonizzazione

Investimenti stimati al 2050 nei diversi settori per il dimezzamento delle emissioni nelle città italiane. *In miliardi di euro, dati arrotondati*

TOTALE
271,4

RUOLO DEGLI OPERATORI INDUSTRIALI: ■ ABILITATORI E PARTNER ■ INVESTIMENTI DIRETTI



Fonte: studio Sostenibilità urbana di A2A e Teha Group

Per
riqualificare
gli edifici
servono entro
il 2050
ulteriori 360
miliardi

Gli investimenti
innalzerebbero del 20%,
nel mix dei consumi,
il peso di rinnovabili
e calore derivato

La crescita

Italia, il mare vale 178 miliardi

Cantieristica, trasporti, infrastrutture subacquee, difesa e tecnologia: la spinta sul Pil. In Europa impiegati quasi 5 milioni di addetti

di **Federico De Rosa**

Con oltre 7.500 chilometri di costa l'Italia è intrinsecamente legata al mare da una relazione non solo geografica ma anche economica, culturale e sociale. Grazie alla sua posizione strategica, il nostro Paese svolge un ruolo di primo piano nell'economia del mare: un ecosistema complesso che va oltre la pesca o il turismo costiero e comprende una vasta gamma di settori che va dallo shipping all'energia rinnovabile marina, come l'eolico offshore e l'energia dalle onde, alla biotecnologia marina, alla costruzione navale sostenibile alla gestione dei rifiuti marini, fino alla difesa e sicurezza del dominio sottomarino. Un modello che ha come obiettivo quello di massimizzare i benefici economici e sociali derivanti dall'uso delle risorse marine, garantendone la sostenibilità a beneficio delle generazioni future. L'Ocse stima che nel 2030 la blue economy potrebbe raggiungere i 3 trilioni di dollari di valore. Nell'Unione Europea l'insieme delle attività generate dal mare arriva a circa 650 miliardi di euro, impie-

gando quasi 5 milioni di persone, con l'Italia che grazie alla sua posizione strategica genera oltre 178 miliardi di valore, il 10,2% del Pil, secondo i dati del XII Rapporto nazionale sull'economia del mare. Cantieristica, trasporti marini, infrastrutture subacquee, difesa e tecnologia rappresentano settori in cui l'Italia è un'eccellenza. Con oltre 30 grandi porti che servono da snodi per il commercio internazionale, il nostro Paese movimentava quasi 500 milioni di tonnellate di merci, posizionandosi come uno dei principali hub logistici dell'Europa e del Mediterraneo. Questi numeri aiutano a capire la ragione per cui l'economia del mare sta assumendo una rilevanza strategica nel mondo e il motivo per cui nazioni, aziende, centri di ricerca, stanno impiegando grandi risorse per conquistare il "dominio sottomarino". Una conquista che passa attraverso la sostenibilità e la circolarità, su cui i grandi protagonisti della blue economy stanno investendo ingenti risorse.

Quello che sta avvenendo è paragonabile alla corsa allo spazio dei primi anni 60. Stati Uniti, Cina ed Europa hanno creato programmi finanziati

con decine di miliardi, coinvolgendo aziende pubbliche e private per monitorare e proteggere le proprie acque territoriali e le risorse sottomarine, per sviluppare programmi di esplorazione e finanziare ricerche in campo scientifico ed economico che riguardano i fondali. L'estrazione dell'energia dal mare è ormai una pratica diffusa, sono stati creati parchi eolici offshore e centrali mareomotrici, che sfruttano la forza del vento e delle correnti marine per generare elettricità. Miniere sottomarine dove si estraggono minerali, gas naturali e altri idrocarburi, attraverso l'uso di veicoli subacquei per l'esplorazione geologica e sistemi di trivellazione offshore. Aziende come Eni, Enel, Snam sono all'avanguardia in questo campo. Così come Prysmian per le infrastrutture di trasmissione sottomarine, dove oggi passano circa il 90% delle comunicazioni mondiali. Fincantieri e Leonardo si sono alleate per consolidare la loro leadership sotto il mare attraverso la progettazione e costruzione di sottomarini convenzionali e nucleari, di sensori e sistemi di comunicazione e controllo e apparecchiature di naviga-

zione.

Oltre alle aziende, anche le Università con i loro centri di ricerca stanno trainando la crescita del settore. Il porto di Genova, uno dei più grandi del Mediterraneo, da cui passa il 10% delle merci importate in Italia, rappresenta un centro di ricerca avanzata nel campo della logistica marittima, dove aziende e Università collaborano per sviluppare soluzioni innovative per lo shipping: dai carburanti green all'utilizzo della tecnologia per ottimizzare rotte e abbattere i consumi. Un ruolo strategico in questo campo è quello del colosso Msc di Gianluigi Aponte, tra i leader mondiali nello shipping e nella crocieristica. Il trasporto via mare è senza dubbio il settore trainante della blue economy con un valore pari al 17% del Pil mondiale. Si tratta di un'industria silenziosa ma potentissima, che muove via mare oltre 11 miliardi di tonnellate di merci all'anno, il 90% di tutti i beni trasportati a livello mondiale. Questa imponente attività logistica non si limita al trasporto di beni materiali ma rappresenta la spina dorsale dell'economia, in grado di determinare i flussi della globalizzazione e la crescita mondiale.



**L'Economia
DEL MARE**



A Genova


● Appuntamento del Corriere per L'Economia del Mare il 18 settembre a Genova e in streaming su corriere.it

● Tra i presenti il sindaco della città, Marco Bucci




Top 15 porti mondiali
 Milioni di tonnellate

Trend trasporto marittimo in volume per singole categorie di merci
 Milioni di tonnellate (* stima)



Rank	Port	var. %	Volume (Milioni di tonnellate)
1	Shanghai	4,0%	49,2
2	Singapore	4,6%	39
3	Ningbo-Zhoushan	5,8%	35,3
4	Qingdao	16,9%	30
5	Shenzhen	-0,5%	29,9
6	Guangzhou	1,8%	25
7	Busan	4,9%	23,2
8	Tianjin	5,4%	22,2
9	Jebel Ali	3,6%	14,5
10	Hong Kong	-13,8%	14,3
11	Port Klang	6,3%	14,1
12	Rotterdam	-7,0%	13,4
13	Antwerp-Bruges	-6,6%	12,6
14	Xiamen	1,0%	12,6
15	Port Tanjung Pelepas	-0,3%	10,5

Quota di mercato dei porti europei e mediterranei nel settore container confronto 2008-2023 (dati in %)



Fonte: Assaporti - SRM, Port Infographics LUPDATE 2024

La Cassazione conferma la natura non decadenziale della tardiva comunicazione

Ecobonus senza dati all'Enea

Ok anche se manca l'invio entro 90 giorni dalla fine lavori

pagina a cura

DI CRISTIAN ANGELI

Ecobonus, arriva la conferma della Cassazione sulla natura non decadenziale della tardiva comunicazione all'Enea. La detrazione prevista per gli interventi di efficientamento energetico (c.d. Ecobonus, dl 63/2013, art. 16) resta in piedi anche se il beneficiario non ha inoltrato all'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) i dati relativi ai lavori entro i 90 giorni dalla loro conclusione previsti dalla normativa.

La formulazione letterale della disposizione, infatti, non permette di desumere una causa di decadenza dal bonus legata all'omessa comunicazione nei termini, data anche la mera finalità statistica che detta comunicazione persegue.

A tornare sul punto controverso, di fatto consolidando il suo orientamento, è stata la Corte di Cassazione, emanando lo scorso 12 luglio l'ordinanza n. 19309, con la quale dà continuità

alla sua precedente sentenza n. 7657/2024, risalente allo scorso marzo (si veda *ItaliaOggi* del 26 aprile 2024).

I fatti di causa vedono un contribuente impugnare una cartella di pagamento con la quale l'Agenzia delle Entrate imponeva il recupero della detrazione Ecobonus da egli fruita, considerata indebita dall'amministrazione finanziaria. Dopo un primo accoglimento del ricorso in commissione tributaria, in appello la decisione vedeva invece soccombere il contribuente, sulla base del fatto che egli "aveva iniziato i lavori nel 2008, terminandoli nel 2010, effettuando solo nel 2014 la comunicazione all'Enea dell'attestato di certificazione energetica e della scheda informativa relativa agli interventi realizzati".

In effetti, in relazione agli interventi agevolabili con Ecobonus di cui alla legge 296/2006 (articolo 1, comma 344-349), vi è un obbligo di comunicazione dei dati tecnici delle opere realizzate da eseguire entro 90 giorni dalla fine dei lavori, come disposto dall'articolo 4 del d.m. del 19 febbraio

2007. Tuttavia, il settore dell'edilizia agevolata si è sempre diviso sulla natura di tale termine di 90 giorni, tra chi lo ritiene necessariamente da rispettare per la corretta configurazione dell'Ecobonus e chi ritiene non rilevante, ai fini della legittimità spettanza della detrazione, l'omesso o tardivo invio dei dati all'Enea.

E anche la giurisprudenza ha espresso opinioni contrastanti, lasciando la materia nell'incertezza. Con l'ordinanza n. 34151/2022, infatti, la Cassazione aveva ragionato nel senso della decadenza dal bonus, ma tale orientamento era stato poi disatteso dalla successiva sentenza n. 7657/2024.

È ora arrivata, però, una conferma definitiva, poiché l'ordinanza n. 19309/2024 in commento riprende integralmente i contenuti della seconda pronuncia, ribadendo che non rispettare il termine di 90 giorni non legittima l'AdE a comminare il recupero della detrazione edilizia.

La Cassazione, in sostanza, ha dato continuità al

principio in base al quale la comminatoria di decadenza non può desumersi dal tenore dell'articolo 4 del d.m. 19 febbraio 2007, "in ragione del fatto che di per sé l'espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione [...] "sono tenuti" a trasmettere all'Enea i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna espressa decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un'ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d'interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l'adempimento è prescritto".

Considerato altresì che la finalità dell'adempimento ha mera natura statistica, così come già evidenziato dalla sentenza n. 7657/2024, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente, negando le tesi dell'AdE, che invocava il superamento di tale precedente.

© Riproduzione riservata

L'ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce che non rispettare il termine di 90 giorni per la comunicazione non legittima l'Agenzia delle entrate a comminare il recupero della detrazione edilizia



I BONUS EDILIZI IN PRATICA

Sul garage in costruzione ampliamenti con tolleranza al 2%

IL DL SALVA-CASA APPLICATO AD UN GARAGE DI NUOVA COSTRUZIONE

Domanda

Sto ultimando la costruzione di un piccolo corpo di fabbrica accessorio alla mia abitazione, che adibirò a garage. Il Comune ha autorizzato delle dimensioni piuttosto ristrette (larghezza utile pari a 2.80 m), che rendono difficoltoso l'accesso con l'auto, e vorrei sapere se sfruttando il Salva-Casa posso aumentare lunghezza e larghezza del 6%.

S.P.

Risposta

Il decreto Salva-Casa (dl n. 69/2024) ha allargato le maglie delle irregolarità edilizie, da un lato con una procedura di sanatoria "semplificata" per i discostamenti di minore gravità tra quanto dichiarato nei titoli abilitativi dei lavori e quanto costruito nonché per le variazioni essenziali, dall'altro allungando la lista dei casi in cui non si verifica alcuna irregolarità da sanare, aumentando le c.d. "tolleranze".

Purtroppo, però, il caso presentato dalla gentile lettrice non si presta a rientrare in tali tolleranze potenziate. Modificando l'articolo 34-bis del TUE (Testo Unico Edilizia, dpr 380/2001), infatti, il Salva-Casa ha previsto che il mancato rispetto dei parametri delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro limiti che vanno dal 2% al 6% in misura inversamente proporzionale rispetto alle dimensioni dell'unità stessa. Tuttavia, tale disposizione si applica esplicitamente solo agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024.

Di conseguenza, appurato che i lavori per la costruzione del garage sono ad oggi in corso, la lettrice potrà aumentare lunghezza e larghezza rispetto a quanto dichiarato solo nei limiti del 2%, vale a dire la franchigia "standard" di scostamento tra dichiarato e costruito al di sotto della quale non si verificano irregolarità, presente nel TUE prima del Salva-Casa e applicabile a prescindere dalla data dei lavori.

In sostanza, se le dimensioni del garage, una volta completato, saranno maggiori di quelle dichiarate oltre il 2%, la lettrice incorrerà in una vera e propria irregolarità, la quale nella migliore delle ipotesi potrebbe essere sanata tramite la nuova procedura semplificata (ma comunque onerosa) di cui all'articolo 36-bis del TUE.

ALiquota IVA SULLE FORNITURE VARIA IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Domanda

Sono il direttore dei lavori di un cantiere condominiale. Nonostante le caratteristiche tecniche dei lavori siano tali da inquadrarli nella categoria del "restauro e risanamento", per realizzare gli stessi ho presentato una Cilas, perché il condominio accederà al Superbonus. Mi sorge però un dubbio, qual è l'aliquota Iva da applicare alle forniture?

D.F.

Risposta

Il dubbio sollevato nasce dal fatto che, nella realizzazione di interventi edilizi, la disciplina Iva per le forniture varia in base alla loro tipologia. Il c.d. "decreto Iva" (dpr 633/1972), prevede infatti un'aliquota Iva agevolata rispetto a quella standard al 22%, e pari cioè al 10%, per le forniture relative ai lavori realizzati su immobili abitativi, purché questi non rappresentino manutenzione ordinaria o straordinaria.

Infatti, se si trattasse di manutenzione ordinaria o straordinaria, tale disciplina Iva "alleggerita" incontrerebbe un limite, venendo cioè applicata solo a una parte ben specifica del totale delle forniture, risultando, insomma, "parziale" (si veda l'articolo 7, comma 1, lett. b) della legge n. 488/1999).

Ebbene, nel caso presentato dal gentile lettore, dunque, l'Iva da applicare sarebbe pari al 10%, data la disciplina agevolativa appena illustrata. Tuttavia, risulta poco chiaro in quale delle due situazioni descritte possa rientrare il suo caso specifico.

Nonostante la natura dei lavori sia quella di restauro e risanamento, l'accesso al Superbonus li "rende" infatti di manutenzione straordinaria (dl 34/2020, articolo 119, co. 13-ter).

Sul punto, non esiste alcun chiarimento ufficiale, e potrebbe dunque essere consigliabile l'invio di un interpello al Fisco. Nelle more si ritiene opportuno applicare prudenzialmente la disciplina Iva meno favorevole, relativa cioè alla manutenzione straordinaria. Non è detto, infatti, che interpretare letteralmente il comma 13-ter, e quindi considerare i lavori Superbonus come manutenzione straordinaria anche ai fini Iva, sia l'unica via, dato che in tal modo la disciplina (comunitaria) sull'Iva sarebbe influenzata da detrazioni nazionali, verificandosi anche una disparità di trattamento tra lavori di restauro e risanamento agevolati con Superbonus e interventi della stessa categoria che non accedono alla detrazione.

© Riproduzione riservata

I quesiti possono essere inviati a info@cristianangeli.it

